

L'uso di prodotti DOP e IGP come componenti

Monica Minelli

1.- Introduzione

Il tema richiede un preliminare (pur se necessariamente sommario) richiamo ai passaggi centrali di una disciplina ben nota agli studiosi del diritto agrario ed alimentare, quale quella in materia di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica Protetta, per ripercorrere un cammino intrapreso dal legislatore europeo, oltre vent'anni orsono, con il noto Regolamento n. 2081 del 1992¹.

La necessità di definire un quadro di regole, per garantire una corretta comunicazione sul mercato in materia di prodotti DOP e IGP, trae origine dalla "riscoperta della territorialità"² in uno spazio quale quello europeo, in cui le specificità dei prodotti alimentari si disperdono in un mercato che si apre a nuovi consumatori e conseguentemente a nuovi precetti.

Come autorevolmente sottolineato³, non può negarsi che il Regolamento 2081 del 1992 sia stato adottato alla luce di alcune storiche decisioni della Corte di Giustizia, nelle quali gli Stati Membri rivendicavano l'uso e la tutela di denominazioni di origine nazionali, basate su convenzioni interna-

zionali⁴, per giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci.

L'esigenza di individuare un canone disciplinare uniforme tra i plurimi diritti e mercati degli Stati Membri emerge chiaramente nel richiamato Regolamento che, se da un lato aveva lo scopo di definire un quadro di regole per una corretta comunicazione sul mercato in materia di prodotti DOP e IGP, al fine di assicurare al consumatore informazioni chiare sull'origine dei prodotti e garantire ai produttori di DOP e IGP un'adeguata contropartita per lo sforzo produttivo sostenuto⁵, dall'altro ha introdotto regole giuridiche uniformi che hanno sostituito i precetti nazionali (ove esistenti). L'originale disegno sotteso alla creazione di una disciplina omogenea per DOP e IGP prevedeva che dei segni così introdotti potessero beneficiare anche prodotti provenienti da paesi terzi a condizione di reciprocità ed equivalenza⁶.

I principi contenuti nel regolamento, ed in particolare la possibilità per prodotti extracomunitari di ottenere la medesima protezione accordata a prodotti comunitari, si sono dovuti misurare con la globalizzazione dei mercati e la concorrenza di altri ordinamenti giuridici.

Così dopo l'adozione dell'accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)⁷, Stati Uniti ed Australia hanno sottoposto all'organo di conciliazione la valutazione della compatibilità del regolamento 2081/92 con l'Accordo TRIPS⁸.

Al termine della controversia innanzi all'OMC il legislatore comunitario ha proceduto ad una revisione della disciplina, tenuto conto di quanto emerso nelle decisioni dei Panel⁹,

(¹) V. il Regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; v. L. Costato, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv.dir.agr.*, I, 1995, p. 488-503; M. Giuffrida, *DOP, IGP e STG*, in *BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, dir. da F. Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditaliaprofessionale.it, 2013.

(²) N. Irti, *Diritto senza verità*, Bari, 2011.

(³) P. Borghi, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *q. Riv.* www.rivistadirittoalimentare.it n. 2-2009.

(⁴) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 e l'Accordo di Madrid del 1891, sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza.

(⁵) Cfr. i considerando 4 e 6 del Reg. n. 2081/92

(⁶) Il testo originale dell'art. 12 del Reg. 2081/92 prevedeva: "Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

- il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;

- nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10;

- il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.

2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta".

(⁷) L'accordo TRIPS è contenuto nell'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

(⁸) Sul punto v. Panel Report del 20 aprile 2005 (WT/DS174/R e WT/DS290/R) su EC - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, sulla base dei ricorsi presentati in sede WTO dagli Stati Uniti (WT/DS174/20) e dall'Australia (WT/DS290/18), per un'analisi più approfondita v. P. Borghi, *L'agricoltura nel trattato di Marrakech*, Milano, 2004; e L. Costato, *DOP, IGP, STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, pp. 351-359.

(⁹) Con il Regolamento (CE) del Consiglio n. 692/2003, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

ed ha in prosieguo emanato un nuovo regolamento, consolidando le modifiche introdotte¹⁰.

Nel nuovo regolamento 510/2006¹¹ sono rimaste sostanzialmente invariate le definizioni di DOP e IGP, laddove le modifiche hanno avuto quale oggetto principale una semplificazione delle procedure per il riconoscimento e la protezione mediante registrazione estesa anche ai prodotti dei paesi terzi non condizionata ad alcun principio di equivalenza o reciprocità¹².

2.- L'indicazione della denominazione protetta tra gli ingredienti di un prodotto composto

Nella prassi, il regime di protezione delle DOP e IGP è frequentemente messo in pericolo dall'illecita evocazione della denominazione mediante strategie di marketing "aggressivo", che per la maggior parte dei casi si risolvono nell'uso di marchi commerciali o di immagini in etichetta, che richiamano in modo surrettizio la denominazione protetta.

La presentazione dei prodotti alimentari e le informazioni contenute in etichetta sono state oggetto di numerosi interventi sia legislativi che giurisprudenziali, in ragione della molteplicità e delle rilevanza degli interessi coinvolti e tutelati¹³.

L'etichetta rappresenta quindi lo strumento privilegiato attraverso cui soddisfare il diritto all'informazione del consu-

matore per permettergli di operare una scelta consapevole. Il quadro normativo in materia di etichettatura è piuttosto complesso.

A livello comunitario la disciplina di base è contenuta nella Direttiva 2000/13/CE¹⁴, che costituisce normativa di carattere orizzontale applicabile a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio nel territorio europeo. Tale Direttiva è stata abrogata dal Regolamento n. 1169/2011¹⁵, relativo all'informazione degli alimenti, che troverà applicazione dal prossimo 13 dicembre 2014, ma al quale sembra necessario rivolgersi per valutare la dimensione sistemica assunta normativa europea in materia.

L'art. 9 del citato regolamento, rubricato "elenco delle indicazioni obbligatorie" dispone che l'etichetta deve recare l'indicazione "il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26".

La ratio del richiamato art. 26, oltre ad ampliare l'obbligo di indicazione dell'origine rispetto alla precedente formulazione dell'art. 3 della Direttiva 2000/13/CE¹⁶, rinvia all'affermazione della primazia delle specifiche regole sull'etichettatura dei prodotti DOP, IGP e STG, rispetto agli altri prodotti alimentari¹⁷.

Del resto, anche il nuovo Regolamento n. 1151/2012¹⁸ in tema di DOP IGP e STG, innovando la precedente disciplina, accorda una specifica tutela ai prodotti a denominazione anche nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come ingredienti¹⁹ di prodotti che non beneficiano di una denominazione.

(10) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(11) Da ultimo sostituito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(12) L'art.5 par. 9 del regolamento 510/2006 dispone: "La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine".

(13) Si veda in merito F. Albisinni, *L'etichettatura dei prodotti alimentari*, in *BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, dir. da F. Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditaliaprofessionale.it; Id., *Diritto alimentare tra innovazione, regolazione e mercato*, in *Riv.dir. agr.*, 2006, I, .

(14) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

(15) Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; su cui v. L. Costato *L'informazione dei consumatori postrema frontiera della C.E.*, in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it n.4-2008; F.Albisinni, *The new EU Regulation on the provision of food information to consumers*, in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it n. 2-2011; S. Bolognini, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; A. Jannarelli, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l'onniprensività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche informative*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2012, I; A. Di Lauro *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"* in *q. Riv.*, www.rivistadirittoalimentare.it , n. 2-2012.

(16) Tra le indicazioni obbligatorie enumerate dell'art. 3 della Direttiva 2000/13/CE risultava la generica formula: "il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare".

(17) Il comma 1 dell'art. 26 del Regolamento n. 1169/2011 dispone: "Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

(18) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, cit.

(19) L'art.13, comma 1 del Regolamento 1151/2012 recita: "I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

In questo contesto, la disciplina in tema di DOP e IGP sembrerebbe assumere un assetto unitario in un percorso di riordino, che ha coinvolto le istituzioni europee sin dal 2008²⁰.

Tale interpretazione, tuttavia, trascura un aspetto importante: se infatti è vero che il regolamento 1151/2012 contiene alcune rilevanti novità²¹, è vero altresì che lascia in ombra l'aspetto dell'etichettatura dei prodotti che utilizzano come ingrediente una DOP o una IGP, producendo in tal modo esiti incerti sia sotto il profilo interpretativo che sotto quello applicativo.

A livello nazionale un'indicazione può essere reperita nel D.lgs. n. 297 del 2004²², in tema di sanzioni amministrative connesse con le violazioni delle regole sottese alla produzione, commercializzazione comunicazione e pubblicità di prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica protetta.

Tale Decreto leg.vo, ferma la riserva penale, ha introdotto il concorso di sanzioni amministrative ed ha individuato distinte fattispecie in materia di illecita utilizzazione di denominazioni di origine, anche ove queste risultino quale ingrediente di un prodotto elaborato, diverso dalla denominazione di origine.

In proposito l'art. 1, lett. c), n. 1 di tale Decreto leg.vo dispone che nella presentazione o pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il riferimento alla presenza di ingredienti a denominazione protetta è consentito a condizione che l'impresa trasformatrice abbia ricevuto esplicita autorizzazione all'uso della denominazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I criteri utilizzati dal Ministero per il rilascio dell'autorizzazione sono stati definiti con successiva circolare²³ e impongono fra l'altro al soggetto richiedente l'obbligo di:

a) dimostrare che il prodotto a denominazione di origine

sia stato acquistato da un fornitore sottoposto al controllo dell'organismo di certificazione;

b) tenere un registro ove devono essere riportate le quantità di prodotto a denominazione acquistato e che le stesse corrispondano a quelle utilizzate nel prodotto composto;

c) registrare il quantitativo di prodotti composti e trasmettere una dettagliata scheda tecnica al Ministero.

Ove le condizioni sopraelencate siano soddisfatte, il Ministero procede ad autorizzare il richiedente iscrivendo l'utilizzatore del prodotto composto in un apposito registro²⁴.

Il punto, però, evidentemente non è quello della semplice autorizzazione da parte del Ministero, atteso che il D.lgs. n. 297 del 2004 prevede altresì che, in presenza di consorzi di tutela riconosciuti²⁵, sia onere del consorzio autorizzare l'uso della denominazione per il prodotto composto.

L'attribuzione di tale ulteriore funzione al consorzio di tutela riconosciuto appare coerente con le attività di tutela e governo della denominazione previste dal legislatore nazionale e confortate dalla giurisprudenza²⁶.

Sotto tale profilo si pone dunque non un problema di eccesso di potere, ma solo una questione di autoregolazione, atteso che i consorzi riconosciuti sono legittimati a concedere l'uso della denominazione agli utilizzatori di prodotti composti, dovendo verificare la veridicità delle informazioni contenute in etichetta rispetto ad ogni singolo prodotto composto o elaborato.

A tal fine il consorzio deve curare la tenuta di un registro, in cui devono essere iscritte le imprese di trasformazione autorizzate all'uso della denominazione.

In assenza di una disciplina compiuta circa l'utilizzo della denominazione nei prodotti composti, siano essi alimentari o meno, e considerate le nuove responsabilità²⁷ introdotte

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;»

⁽²⁰⁾ Si veda a tal proposito il "Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità" della Commissione Europea, COM/2008/0641 def; su cui v. i contributi di L. Costato, F. Albisinni, P. Borghi, A. Germanò, L. Paoloni, G. Maccioni, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n. 1-2009.

⁽²¹⁾ Si pensi all'*enforcement* della cd tutela *ex officio*, attuata in Italia con l'art. 16 del D.M. 14 ottobre 2013: Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

⁽²²⁾ Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e il successivo D.M. 1 dicembre 2005 recante: Disposizioni procedurali in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, su cui v. L. Russo e S. Rizzoli, *Il regime sanzionatorio amministrativo*, in BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza, dir. da F. Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditaliaprofessionale.it, 2013.

⁽²³⁾ Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta o ad un'indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, reperibile sul sito del Mipaaf.

⁽²⁴⁾ V. art. 1 lett. c) n. 1 del D.lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

⁽²⁵⁾ Il riconoscimento dei Consorzi di tutela ai sensi 53 della Legge 24 aprile 1998, n. 128, successivamente modificato dall'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, avviene con Decreto Ministeriale ed ha durata triennale, sulla base del D.M. 12 aprile 2000, che ha individuato i criteri di rappresentanza all'interno degli organi sociali dei consorzi delle DOP e IGP.

⁽²⁶⁾ V. ordinanza TAR Lazio n. 2247 del 26 aprile 2004 che, pronunciandosi sui consorzi di tutela dei vini, ha riconosciuto che questi "svolgono funzioni "lato senso" pubblicitarie".

⁽²⁷⁾ Si fa qui riferimento al testo dell'art. 8 del Reg. 1169/2011, che ha esteso la responsabilità dell'operatore del settore alimentare anche coloro che "non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti ma che conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti" su cui v. L. Russo, *La responsabilità del produttore e del distributore*, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it n.1-2014.

dal legislatore europeo, i consorzi hanno dovuto scrutinare richieste di autorizzazione, senza aver previamente determinato i presupposti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni medesime.

Sicché di fatto, in fase di prima applicazione della disposizione in esame, l'autorizzazione è stata concessa o negata a fronte di una valutazione caso per caso.

In tal modo, però, le decisioni assunte, pur se precedute da un'istruttoria, non trovavano fondamento in alcun specifico canone operativo previamente posto ed assunto quale canone di giudizio, con conseguenti esiti incerti e limitati dalla mancata regolazione uniforme della procedura di autorizzazione e (soprattutto) dei presupposti di questa.

3.- *Uso delle Denominazioni nella presentazione del prodotto – Gli Orientamenti della Commissione Europea*

In una più ampia prospettiva, occorre sottolineare che la partecipazione dei soggetti privati ai processi di regolazione è cresciuta di recente, assumendo diverse forme e modalità. Alla partecipazione individuale o collettiva nell'attività regolativa, fenomeno consolidato sia negli ordinamenti nazionali che in quello europeo, si sono affiancati modelli strutturati di autoregolazione o regolazione privata. Nel contempo si è assistito ad un progressivo spostamento di funzioni dai livelli nazionali a quelli europei. La funzione di regolazione a livello europeo è svolta – come è noto – sulla base del principio di attribuzione in coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per altro verso risulta evidente il ruolo centrale assunto dagli strumenti classici del diritto privato: sia per la crescente ingerenza del diritto privato nella nuova regolazione, sia per l'impiego più assiduo di codici di condotta, etici e di autoregolazione.

Il ruolo dei consorzi di tutela riconosciuti si colloca all'interno di questo processo, secondo un modello in cui soggetti privati cooperano con regolatori pubblici sino a sostituirsi a questi svolgendo una funzione regolamentare, anche in assenza di un'esplicita delega legislativa.

L'emergere di una co-regolazione assume rilievo ove si consideri che questa attribuisce alla regolazione privata valenza di regolazione generale *erga omnes*, idonea a produrre effetti anche oltre la sfera dei membri ed aderenti al soggetto collettivo regolatore (in questa ipotesi: i Consorzi di tutela), come nel caso dei trasformatori di prodotti composti da una DOP o una IGP. A tali nuove funzioni, tuttavia, non hanno ancora corrisposto modelli di *governance* e delle attività concernenti i regolatori privati rispondenti al sistema di garanzie che una regolazione privata ad effetti gene-

rali richiede.

Ora, in che modo tali nuovi modelli possono essere implementati?

La questione – come è evidente – è particolarmente delicata e complessa, atteso che nella determinazione di regolamenti interni per l'autorizzazione all'uso della denominazione è necessario individuare le condizioni in presenza delle quali la suddetta autorizzazione possa esser rilasciata.

Ciò, peraltro, comporta inevitabilmente il coinvolgimento sia degli organismi di certificazione sia dell'Autorità pubblica, entrambi chiamati a verificare che i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni non si traducano in un eccesso di tutela della denominazione.

L'adozione di regolamenti interni per l'autorizzazione all'uso della DOP o IGP per prodotti composti o elaborati sembra quindi un'utile soluzione, ove si consideri che consentirebbe di rilasciare le autorizzazioni sulla base di disposizioni omogenee e dichiarate *ex ante*, limitando le incertezze e prevenendo l'insorgere di contenziosi.

Definita la questione dello strumento operativo, resta tuttavia da esaminare la questione centrale, delle condizioni alle quali è assoggettato l'uso delle DOP e IGP nella presentazione dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

Invero, la disposizione di cui alla lett. c) n. 1 del citato art. 1 del D.Lgs. n. 297/2004 che consente l'utilizzazione della Denominazione in etichetta, nella presentazione o nella pubblicità e dunque nel nome commerciale del prodotto, subordinatamente alla previa autorizzazione da parte del consorzio di tutela riconosciuto, non chiarisce quali siano le condizioni in presenza delle quali tale autorizzazione vada concessa o negata.

Sicché il contenuto dei regolamenti consortili potrebbe riprendere quanto esposto negli Orientamenti della Commissione 2010/341²⁸, in tema di etichettatura di prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti DOP o IGP.

La Commissione ha elaborato alcune "raccomandazioni"²⁹ al fine di garantire che la menzione in etichetta di DOP e IGP utilizzate come ingredienti di prodotti alimentari, che non beneficiano di tali denominazioni, non rechino pregiudizio alle denominazioni e siano ispirate ad un canone di verità.

Secondo quanto si legge in tale documento, per poter indicare nell'etichettatura di un prodotto composto una denominazione di origine, è necessario che siano soddisfatte tre condizioni:

- il prodotto elaborato o composto "non dovrebbe contenere nessun altro "ingrediente comparabile", e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP"³⁰;
- l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP "dovrebbe

⁽²⁸⁾ Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03, Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP).

⁽²⁹⁾ La parola "raccomandazioni" è utilizzata nel testo degli orientamenti cit. alla nota precedente per individuare le condizioni per l'impiego delle DOP e IGP nella presentazione di prodotti alimentari, che contengono come ingredienti prodotti a denominazione di origine.

⁽³⁰⁾ V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.

essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale³¹ al prodotto composto o elaborato; - anche se non espressamente definita dalla Commissione, la percentuale di un ingrediente DOP o di un'IGP "dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi"³².

Le indicazioni fornite dalla Commissione in tale documento, se da un lato offrono alcuni spunti interpretativi, dall'altro si limitano a chiarire che il riferimento all'uso di un ingrediente a denominazione di origine non deve trarre in inganno il consumatore circa le qualità e l'origine del prodotto e quindi sia ispirato al principio di buona fede.

In concreto resta tuttavia ai consorzi di tutela riconosciuti la valutazione delle richieste di autorizzazione all'uso della DOP o IGP.

Tali *Orientamenti*, per quanto non vincolanti, potrebbero costituire la base dei regolamenti interni, che dovrebbero però essere integrati con norme procedurali relative alla modalità di richiesta dell'autorizzazione, ai documenti comprovanti la percentuale del prodotto a denominazione utilizzato nel prodotto elaborato, ed infine essere eventualmente distinti in una o più sezioni a seconda della classificazione del prodotto composto.

In conclusione, sembra di poter dire che, anche in riferimento alla vicenda qui brevemente commentata, il diritto alimentare ancora una volta si propone come "un'arena pubblica affollata di regolatori"³³, che muta e si evolve secondo moduli innovati-

vi, instaurando nuove relazioni tra i diversi *rule-makers*, anche attraverso il ricorso a elementi di matrice privatistica.

ABSTRACT

On 3 January 2013, Regulation 1151/12 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs came into force, repealing and replacing Regulations 509/2006 and 510/2006. The Regulation revises the legal regime for Protected Denomination of Origin (PDO), Protected Geographical Indications (PGI), Traditional Specialities Guaranteed (TSG), and introduces Optional Quality Terms (OQT). Quality schemes for wines and spirits fall outside the remit of this legislative act. In contrast with past legislation governing EU quality schemes, the European Parliament had an active role in crafting the Regulation, as it was enacted pursuant to the ordinary legislative procedure of the Lisbon treaty (Art. 294 TFEU). The new legislative framework cannot be yet considered complete as far as the Guidelines on the labelling of foodstuffs using protected designations of origin (PDOs) or protected geographical indications (PGIs) as ingredients are not enforced. Until then the misuse of a PGI or a PDO as ingredients will be evaluated by the National Authority of the Member State or by the Consortia due to their peculiar role of surveillance in ensuring that everyone is observing established rules and regulations of the PDO and PGI.

□

⁽³¹⁾ V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.

⁽³²⁾ V. par. 2.1 della Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03.

⁽³³⁾ E' la suggestiva tesi della "moltiplicazione dei regolatori", analizzata da S. Cassese in *Lo spazio giuridico globale*, Bari, 2003.